



VISITE MEDICHE FISCALI per i dipendenti pubblici
SCHEMA SINTETICA A CURA DELLA
CISL FUNZIONE PUBBLICA

Normativa precedente	Legge 133 del 2008 e D.LGS 78/2009	Decreto Ministeriale attuativo del Decreto legislativo 150/2009 (Gazz. Uff. n. 15 del 20/01/2010)
<ul style="list-style-type: none">• Art 5 della Legge n. 300/70 (statuto dei lavoratori) ha stabilito che le visite di controllo di malattia possono essere effettuate soltanto da soggetti di natura pubblica, attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti e l'azienda sanitaria locale territorialmente competente.• Art. 5, comma 14 della Legge n. 638/1983 ha stabilito che, qualora il lavoratore pubblico o privato risulti assente alla visita di controllo senza giustificato motivo, decade dal diritto a qualsiasi trattamento economico per l'intero periodo fino a dieci giorni e nella misura della metà per l'ulteriore periodo, esclusi quelli di ricovero ospedaliero o già accertati da precedenti visite di controllo.• Il Decreto Ministeriale del 25	<p>Legge 133 /2008</p> <p>Art. 71</p> <p><i>Assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni</i></p> <p>3. L'Amministrazione dispone il controllo in ordine alla sussistenza della malattia del dipendente anche nel caso di assenza di un solo giorno, tenuto conto delle esigenze funzionali e organizzative. Le fasce orarie di reperibilità del lavoratore, entro le quali devono essere effettuate le visite mediche di controllo, e' dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14 alle ore 20.00 di tutti i giorni, compresi i non lavorativi e i festivi.</p> <p>nota bene: questa norma è rimasta in vigore solo alcuni mesi a partire dal 1 luglio 2009 si era tornati alla precedente disciplina: in ciascun giorno, anche se domenicale o festivo, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19.</p>	<p><i>Art. 1</i> <i>(Fasce orarie di reperibilità)</i></p> <p>1. In caso di assenza per malattia, le fasce di reperibilità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono fissate secondo i seguenti orari: dalla 9 alle 13 e dalle 15 alle 18. L'obbligo di reperibilità sussiste anche nei giorni lavorativi e festivi.</p> <p><i>Art. 2</i> <i>(Esclusioni dell'obbligo di reperibilità)</i></p> <p>1. sono esclusi dall'obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i dipendenti per i quali l'assenza è etimologicamente riconducibile ad una delle seguenti circostanze:</p> <ul style="list-style-type: none">a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita;b) infortuni sul lavoro;c) malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio;d) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità

<p>febbraio 1984 modificato dal successivo DM del Lavoro del 8 gennaio 1985 ha disciplinato l'obbligo di reperibilità, fissandolo tra le ore 10 – 12 del mattino e 17 – 19 del pomeriggio, tutti i giorni compresi i festivi.</p> <ul style="list-style-type: none"> • I contratti nazionali dei rispettivi comparti recepiscono le normative legislative, confermando l'obbligo di reperibilità per il pubblico dipendente 	<p><i>Decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78 "Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali. (09G0091) "pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 1 luglio 2009</i></p> <p style="text-align: center;">Art. 17</p> <p style="text-align: center;">Enti pubblici: economie, controlli, Corte dei conti</p> <p>23. All'articolo 71 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p style="padding-left: 40px;">a) il comma 1-<i>bis</i> e' sostituito dal seguente: «1-bis. A decorrere dall'anno 2009, limitatamente alle assenze per malattia di cui al comma 1 del personale del comparto sicurezza e difesa nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, gli emolumenti di carattere continuativo correlati allo specifico status e alle peculiari condizioni di impiego di tale personale sono equiparati al trattamento economico fondamentale»;</p> <p style="padding-left: 40px;">b) al comma 2 dopo le parole: «mediante presentazione di certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica» sono aggiunte le seguenti: «o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale»;</p>	<p style="text-align: center;">riconosciuta;</p> <p>2. sono altresì esclusi i dipendenti nei confronti dei quali è stato già effettuata la visita fiscale per il periodo di prognosi indicato nel certificato.</p>
--	--	--

	<p>c) al comma 3 e' soppresso il secondo periodo;</p> <p>d) il comma 5 e' abrogato. Gli effetti di tale abrogazione concernono le assenze effettuate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto;</p> <p>e) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:</p> <p>«5-<i>bis</i>. Gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia effettuati dalle aziende sanitarie locali su richiesta delle Amministrazioni pubbliche interessate rientrano nei compiti istituzionali del Servizio sanitario nazionale; conseguentemente i relativi oneri restano comunque a carico delle aziende sanitarie locali.</p> <p>5-<i>ter</i>. A decorrere dall'anno 2010 in sede di riparto delle risorse per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale e' individuata una quota di finanziamento destinata agli scopi di cui al comma 5-<i>bis</i>, ripartita fra le regioni tenendo conto dell'incidenza sui propri territori di dipendenti pubblici; gli accertamenti di cui al comma 1 sono effettuati nei limiti delle ordinarie risorse disponibili a tale scopo.».</p>	
--	--	--



Le novità importanti introdotte dal nuovo Decreto ministeriale

Oltre a modificare le fasce di reperibilità, il nuovo decreto emanato dal Ministro della Pubblica Amministrazione e Innovazione contiene alcune importanti novità, formali e sostanziali, soprattutto per quanto riguarda le esclusioni dell'obbligo di reperibilità (mai disciplinate e lasciate alle aule giudiziarie).

Per la prima volta ci sono dei criteri esplicitati chiaramente che escludono, dall'obbligo delle fasce di reperibilità, i dipendenti che si trovano in determinate condizioni.

In particolare, rientrano gli "infortuni sul lavoro e le malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio".

Coerente con precedenti istituti contrattuali l'inserimento più preciso per "le patologie gravi che richiedono terapie salvavita".

Per quanto riguarda gli "stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta" interpretiamo che la norma si riferisca alle conseguenti eventuali invalidati dovute dalle conseguenze della patologia in corso, diagnosticata e certificata dal medico.

Inoltre, è stato definitivamente chiarito che sono esclusi dall'obbligo di reperibilità anche i dipendenti, nei confronti dei quali è stata già effettuata la visita fiscale per il periodo di prognosi indicato nel certificato, evidentemente confermata dal medico ispettivo.